



**ASSOLTO IL SEGRETARIO REGIONALE DELLA UIL FPL POLO PIETRO
DALL'ACCUSA DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA
RIZZOLA DI S.DONA ' DI PIAVE**

La casa di cura Rizzola aveva promosso azione legale nei confronti del Sindacalista della UIL FPL Polo Pietro per "aver lesa l'immagine, il buon nome, il prestigio, la reputazione e l'avviamento della Casa di Cura Rizzola...." E aveva chiesto il risarcimento del danno pari al 5% (625.000€) del fatturato della casa di cura che ammonta a 12.500.000€.

Il segretario Provinciale della UIL FPL infatti aveva eccepito pubblicamente e a mezzo stampa, sulla qualità dei servizi erogati dalla casa di cura, la criticità ed il sovraccarico della sala operatoria ed aveva espresso preoccupazioni nel merito.

Con sentenza, resa nota in questi giorni, Il Tribunale di Venezia Sezione III civile, in composizione monocratica nella persona del giudice unico, Dott.ssa Antonella Guerra

- ⇒ **RESPINGE IL RICORSO DELLA CASA DI CURA RIZZOLA**
- ⇒ **CONDANNA LA CASA DI CURA SILENO ED ANNA RIZZOLA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE A FAVORE DEL CONVENUTO POLO PIETRO**

NOTA DELLA UIL FPL

Con il pronunciamento del giudice che rigetta la tesi della Casa di cura e la condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali, si pone fine ad un contenzioso ma soprattutto si conferma il diritto di opinione e di renderlo pubblico attraverso la stampa come previsto dall'art. 21 della Costituzione e l'articolo 39 che conferma che tale diritto è stato esplicitato nell'ambito dell'attività sindacale.

In tempi quali quelli attuali, la necessità di esprimere il pensiero di una organizzazione sindacale, attraverso i propri rappresentanti è importante proprio nell'esercizio della democrazia e nell'esercizio del diritto dovere di informare i cittadini, gli utenti, le lavoratrici ed i lavoratori su argomenti di interesse comune quali la sanità. E la sanità è materia delicatissima, per cui

chi la gestisce deve renderne conto pubblicamente, sia essa la casa di cura rizzola che l'uls 10,, visto che è un bene di tutti e chi "finanzia" sono i cittadini con le tasse che pagano.

In momenti come questo, dove ai cittadini viene chiesto di pagare anche "l'aria che respirano" è doveroso che tutti soggetti da Spadaro(direttore ulss 10) al presidente della Casa di Cura rendano conto agli stessi e alle istituzioni pubbliche di come gestiscono la Sanità e con che risultati.

La uil Fpl, forte di questa sentenza continuerà a denunciare anche pubblicamente le inefficienze ed i limiti di gestione che sono tanti ed evidenti nelle nostre realtà sanitarie.

**LA SEGRETERIA REGIONALE UIL FPL
LA SEGRETERIA PROVINCIALE UIL FPL**

R.G. 6202/2003

SENTENZA

N° 1933
DEP. 21 SET. 2006
CRON. 8351
REP. 2694



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione III[^] Civile, in
composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.
Antonella Guerra, ha pronunciato la seguente

Oggetto:
risarcimento
danni

sentenza

nella causa civile iscritta al ruolo generale al n° 6202/2003 R.G.

promossa con atto di citazione notificato il giorno 19-7-2003

da

Casa di Cura Sileno ed Anna Rizzola s.p.a., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore dott. Riccardo Dus,
rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Bortoluzzi, con procura
a margine dell'atto di citazione e con domicilio eletto presso il
suo studio in Venezia

21 SET. 2006
Accorso alle
parti

-attrice

contro

Pietro POLO, rappresentato e difeso dall'avv. Valter Duse, con
procura a margine della comparsa di costituzione e con domicilio
eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre

-convenuto .

Oggetto: risarcimento danni

Conclusioni dell'attrice

"1) in accoglimento del presente atto di citazione, previa formale declaratoria della piena responsabilità del Sig. Pietro Polo per aver questi leso l'immagine, il buon nome, il prestigio, la reputazione e l'avviamento della Casa di Cura Rizzola s.p.a. in violazione dei principi generali di diritto e della normativa codicistica e costituzionale vigente in materia, così determinando una perdita di immagine ed una perdita di "chance" a carico di detta Casa di Cura e una conseguenziale situazione situazione di grave pregiudizio e di danno in capo alla ricorrente azienda, condannare il Sig. Pietro Polo al risarcimento del danno così determinato da liquidarsi in Euro 625.000,00, - e cioè in una misura percentuale pari al 5% del fatturato annuo di Euro 12.500.000,00 prodotto dalla Casa di Cura o, subordinatamente, nella misura che l'adito Giudice vorrà determinare anche a mezzo di eventuale consulenza tecnica di ufficio, che qui espressamente si richiede-, o comunque, valutato secondo un criterio di giustizia sostanziale, in via equitativa in forza dell'art. 1226 Cod. Civ., assumendosi come valido e fondato parametro per la quantificazione del



Ajma

danno, l'attesa decurtazione dei ricoveri, oltre interessi, corrispettivi e moratori e rivalutazione monetaria;

2) condannare esso Sig. Pietro Polo al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio."

Conclusioni del convenuto

"chiede che codesto On.le Tribunale rigetti ogni domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto.

Con condanna alle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. che il Tribunale vorrà liquidare in euro 10.000,00, o nella

maggior o minore misura sarà ritenuta equa dal Tribunale.

ed insiste nelle richieste istruttorie di cui in memoria istruttoria 12/10/04".



afm

Svolgimento del processo

La Casa di Cura Sileno ed Anna Rizzola s.p.a. ha convenuto in giudizio Pietro POLO al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati dalle dichiarazioni offensive e denigratorie rese dal convenuto in occasione di due interviste pubblicate rispettivamente nel "Gazzettino di Venezia" il 10-6-2003 e nella "Nuova Venezia" del 15-6-2003.

Costituitosi tempestivamente in giudizio, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva e contestava la

fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto; proponeva, in via riconvenzionale, domanda diretta ad ottenere il risarcimento danno ex art. 96 c.p.c.

Così ritualmente instaurato il contraddittorio, si procedeva alla trattazione fino all'assegnazione dei termini per definitive istanze istruttorie, che venivano indicate dal solo convenuto.

La causa era tuttavia ritenuta matura per la decisione senza necessità di procedere all'istruttoria e le parti precisavano le conclusioni nel senso sopra riportato.

Motivi della decisione

Va innanzitutto respinta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto: dall'esposizione dei fatti contenuta in atto di citazione è chiaro infatti che egli è ritenuto responsabile non in quanto rappresentante del sindacato UIL, bensì per le dichiarazioni rese a proprio nome, seppur nello svolgimento delle sue funzioni sindacali.

I passi delle interviste pubblicate della quale si lamenta il carattere diffamatorio sono tre ed è opportuno riportarli fedelmente.



Ajman

Innanzitutto, nel Gazzettino di Venezia del 10-6-2003 sono riportate, tra l'altro, le seguenti parole del convenuto: "Sui servizi erogati dalla "Rizzola", equiparandoli a quelli del servizio pubblico, abbiamo forti perplessità.", e "Basta tener presente che solo un mese [fa] tutto il personale infermieristico della sala operatoria ha dato le dimissioni perché, con un sovraccarico di prestazione, venivano meno i parametri di qualità e di sicurezza."

Alcuni giorni dopo, nel quotidiano "La Nuova Venezia" del 15-6-2003 si legge che il Polo dichiarò all'intervistatore: "Per quanto riguarda l'inserimento nella gestione dell'ospedale di Jesolo da parte della Casa di Cura Rizzola, noi...temiamo per la mancanza di controlli adeguati. La struttura privata si muove su altri standard e il rischio è appunto che non siano abituati agli stessi controlli cui è soggetto l'ospedale dal punto di vista sanitario." (doc. 2 A di parte attrice).

L'attrice, in particolare, ha lamentato la falsità delle dichiarazioni, sostenendo che in realtà l'ASL 10 di San Donà di Piave esperirebbe controlli continuativi, periodici, quasi giornalieri sull'attività esplicata dalla Casa di Cura Rizzola, che i servizi di quest'ultima sono conformi e del tutto simili a quelli erogati dal servizio pubblico e che la dimissione di quattro su



Affini

nove (e non di tutti) gli infermieri della sala operatoria vennero presentate il 18 marzo precedente alla pubblicazione degli articoli e poi revocate a seguito di un'intesa sui soli aspetti organizzativi.

Partendo da quest'ultimo punto, deve essere evidenziato che il contenuto dell'intesa, risultante dal doc. 15 prodotto dal convenuto e sottoscritto anche dai rappresentanti della Casa di Cura, dimostra inequivocabilmente che sussisteva un problema di "sovraccarico di prestazioni", tant'è che fu previsto, tra l'altro, un aumento dell'organico della Sala Operatoria da 9 a 10 con l'immissione di un'infermiera professionale e l'individuazione di un'ulteriore risorsa al fine d'implementare il bisogno di un'infermiera professionale quando sarebbe rientrata. Può pertanto ritenersi che l'accordo sindacale sottoscritto tra le parti abbia una valenza confessoria circa l'esistenza di problematiche in sala operatoria connesse al numero insufficiente di infermieri professionali addetti e, conseguentemente, dei turni eccessivamente gravosi al personale in servizio, con inevitabili ricadute sulla qualità e sulla sicurezza del servizio. D'altra parte, tale problematica traspare altresì da una nota organizzativa della direzione della Casa di Cura indirizzata ai medici in data 18-3-2002 (doc. 1 di parte convenuta) con la quale "Si coglie l'occasione



afum

7

per rammentare la necessità di rispettare gli orari delle sedute operatorie, così come già comunicato più volte, per non gravare sull'orario di servizio del personale infermieristico."

Del tutto indifferente è inoltre la circostanza, peraltro non provata, secondo la quale la Casa di Cura sarebbe stata soggetta a controlli frequenti da parte dell'ASL, dal momento che l'intervistato mette solo in dubbio l'adeguatezza di tali controlli e l'abitudine della Casa di Cura a sottoporsi agli stessi in misura pari a quelli della struttura pubblica. Deve quindi ritenersi che ipotizzare un "rischio" futuro connesso alla modifica dell'intensità dei controlli utilizzando una modalità espressiva prudente, non pare costituire affermazione falsa e offensiva, ma semplicemente la divulgazione di un'opinione lecita.

Anche la manifestazione di "forti perplessità" circa l'equiparazione al servizio pubblico dei servizi erogati dalla Casa di Cura Rizzola, oltre a non risultare affermazione di per sé falsa, se non altro perché frutto di una mera valutazione soggettiva, è connotata dall'uso di un tono moderato che non travalica il diritto di opinione del dichiarante.

L'unica dichiarazione pacificamente non veritiera è quella relativa alle dimissioni di tutti gli infermieri della sala operatoria,



A. J. M.


8

mentre in realtà si dimisero solo gli infermieri professionali strumentisti della sala operatoria (Rossi, Barbuio, Spennato, Bortoletto); tale difformità dalla realtà tuttavia non produce alcun apprezzabile pregiudizio, laddove si consideri che in ogni caso, anche l'assenza dei soli strumentisti determinò la paralisi della sala operatoria. Nell'intervista è inoltre specificato che il fatto era accaduto un mese prima, e che si trattasse in realtà di più di 2 mesi prima è del tutto irrilevante, essendo comunque un accadimento recente.

Non ci si sofferma sulle censure della CGIL sulla legittimità delle dimissioni del personale della sala operatoria, sebbene enfatizzate in atto di citazione, in quanto ininfluenti nel presente giudizio.

Reputa pertanto il giudice che il contenuto delle dichiarazioni rese dal convenuto ai giornalisti costituisca esercizio del diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione e che debba essere tutelato in modo più pregnante, ove si consideri che il diritto è stato esercitato nell'ambito dell'attività sindacale, pure costituzionalmente tutelata (art. 39 Cost),

In ogni caso, parte attrice, omettendo di indicare mezzi istruttori, non ha provato, né offerto di provare il pregiudizio



afm

sofferto ed il nesso causale; in particolare, non ha provato che a causa delle dichiarazioni del Polo essa perse la *chance* di avere in concessione la gestione dell'Ospedale Civile di Jesolo; non sono inoltre stati forniti elementi per valutare l'immagine e la reputazione aziendale e l'asserita lesione; parimenti, non vi è prova del calo del numero di pazienti e lo stesso volume d'affari è stato solo indicato e non documentato.

La domanda attorea, in quanto infondata, deve essere respinta.

Ne deriva la superfluità dell'ammissione delle prove offerte dal convenuto.

Anche la domanda riconvenzionale di risarcimento ex art. 96 c.p.c. va respinta, non potendo essere ravvisato l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (invero nemmeno allegati) nell'instaurazione della lite; non è stato parimenti provato il danno derivante dal turbamento psicologico o dalla diminuzione dell'attività sindacale (che è anzi sconfessata dagli accordi sui premi produzione siglati dallo stesso convenuto).

Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente, posto che la domanda ex art. 96 c.p.c. non ha determinato significativa attività difensiva, e vanno liquidate come da dispositivo in



afm

10

considerazione dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.

p.q.m.

Il Tribunale di Venezia, Sezione III^a civile, in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott. Antonella Guerra, definitivamente pronunciando, così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) Respinge la domanda attorea;
- 2) Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto;
- 3) Condanna la Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto Pietro POLO, liquidate in 10716,00, di cui 37,00 € per spese, 2.679,00 € per diritti e 8000,00 € per onorari, oltre IVA, CPNA e spese generali.

Venezia 5 luglio 2006

Il giudice

dott. Antonella Guerra

